



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
IL SINDACO METROPOLITANO

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 128 del 05/08/2022

OGGETTO: Approvazione Schema di Protocollo di Intesa tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e CINECITTA' S.p.A per l'assegnazione temporanea di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., alla Società per azioni Cinecittà - Autorizzazione alla sottoscrizione

OGGETTO: Approvazione Schema di Protocollo di Intesa tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e CINECITTA' S.p.A per l'assegnazione temporanea di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., alla Società per azioni Cinecittà - Autorizzazione alla sottoscrizione.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visti:

- il T.U.E.L., di cui al D.Lgs. 267/2000;
- la Legge n. 56/2014, con la quale è stata istituita, tra le altre, la Città Metropolitana di Roma;
- l'art. 15 della Legge 241/90;
- il Testo Unico sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. 165/2001, nello specifico il comma 7, dell'art. 23-bis;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- il vigente Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane approvato con decreto del Vice Sindaco Metropolitan n. 72 dell'11.06.2021, in particolare per quanto previsto dall'art. 25, in materia di comandi e distacchi;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024 e Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2022-2024. Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 46 del 29 luglio 2022 "Variazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2022-2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022-Art. 194 T.U.E.L.";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 47 del 29 luglio 2022 "Approvazione Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2025- Adozione Programma triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei lavori 2023";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 24 del 28 giugno 2021 - esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000)” e del PDO della Società in house Capitale Lavoro;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 16 del 28 febbraio 2022 avente ad oggetto "Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022- 2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023 Annualità 2021";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Città Metropolitana di Roma Capitale, revisionato ed aggiornato, per il triennio 2022-2024, con deliberazione del Consiglio metropolitan n. 24 del 27 aprile 2022;

Premesso:

che la Città Metropolitana di Roma Capitale favorisce lo sviluppo culturale della comunità locale, riconoscendo l'intimo legame tra sviluppo economico e sociale, promuove nell'ambito delle proprie finalità, ai sensi degli artt. n.ri 1 e 12 del proprio Statuto, il potenziale umano, il benessere, l'inclusione e la crescita sociale, culturale ed economica del territorio e tende alla valorizzazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali che la compongono;

che la richiamata Amministrazione propone e supporta iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva con elevato grado di pervasività territoriale quali, ad esempio, la realizzazione del progetto del Parco Telematico dell'Audiovisivo denominato "Polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione" previsto come un parco tecnologico dedicato ai settori della multimedialità, dell'industria delle trasmissioni, dello spettacolo, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, un motore di sviluppo e di occupazione il cui interesse va ben al di là del territorio comunale, che conferisce un assetto diverso all'economia dell'intera area metropolitana orientandola verso uno dei settori di possibile maggiore sviluppo;

che Cinecittà S.p.A. è una società a partecipazione pubblica, avente come Socio Unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui diritti sono esercitati dal Ministero della Cultura;

che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura del 02.04.2021 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, individua in particolare – nell'ambito del PNRR – tra le azioni strategiche il potenziamento degli studi di Cinecittà, lo sviluppo infrastrutturale del Centro sperimentale di cinematografia, nonché l'incremento di risorse del Fondo per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo disposto dalla legge di bilancio 2021 (con aumento delle risorse da minimo 400 milioni di euro annui a 640 milioni di euro annui), con conseguente ampliamento delle linee di intervento di Cinecittà ed un prevedibile incremento del fabbisogno di personale, anche in via temporanea, per far fronte a siffatte accresciute esigenze aziendali;

che è interesse comune di Cinecittà e della Città Metropolitana di Roma Capitale di prevedere modalità per accrescere lo scambio di informazioni, esperienze e collaborazione in ambito artistico e culturale, così da costruire un nuovo modello di collaborazione istituzionale tra soggetti aventi l'obiettivo di assicurare, in ambiti operativi diversi ma integrabili tra di loro, dei servizi indispensabili per la valorizzazione artistica e culturale della Comunità, al fine precipuo di contribuire all'avviamento e all'implementazione delle attività e dei servizi istituzionali e di interesse pubblico di Cinecittà, anche alla luce delle straordinarie ed accresciute esigenze conseguenti alle linee di intervento di cui al PNRR, ed in considerazione degli obiettivi e finalità che lo Statuto impone alla Città Metropolitana di Roma Capitale;

Dato atto:

che l'art. 23-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., prevede, al comma 7, che: *"sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per i singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale, a fronte della gravissima carenza di personale, negli ultimi anni ha disposto un blocco generalizzato dei comandi e delle mobilità in uscita e che alcune tipologie di deroghe al citato blocco sono state definite nelle Linee guida approvate dal Comitato di Coordinamento Operativo, di cui all'art. 32 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale nella seduta del 10 maggio 2021 ed integrate nella seduta del 21 aprile 2022;

che deroghe al blocco dei comandi in uscita possono essere eccezionalmente previste nel caso in cui per l'attuazione di un'assegnazione temporanea di personale debba intervenire l'adozione di un protocollo d'intesa che impegni reciprocamente l'Amministrazione ed il soggetto pubblico o privato richiedente;

che la valutazione dell'opportunità dell'assegnazione del personale sarà condotta di volta in volta da parte dell'organo amministrativo che assume l'atto in forza delle specifiche ragioni di collaborazione che lo giustificano;

che, con nota a mezzo PEC del 15.03.2022 n. 267/22 è stata trasmessa da Cinecittà S.p.A. alla Città Metropolitana di Roma Capitale la richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., di personale con correlata richiesta di completamento dei successivi adempimenti di legge e, quindi, di sottoscrizione di un Protocollo d'intesa;

che la richiesta di assegnazione personale in argomento rientra tra le ipotesi di deroga al blocco generalizzato dei comandi e delle mobilità in uscita previste dalle sopra citate Linee guida;

Visto lo Schema di Protocollo di Intesa composto di n. 14 articoli, allegato al presente decreto e predisposto, ai sensi del comma 7 dell'art. 23-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., dagli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Cinecittà S.p.A., al fine di disciplinare la collaborazione tra i due enti per le finalità sopra richiamate;

Dato atto che, in ragione delle modalità di attuazione, gli oneri finanziari che ne derivano saranno a completo carico di Cinecittà S.P.A. che anticiperà alla Città Metropolitana di Roma Capitale, con cadenza semestrale per ogni anno della durata della presente convenzione, il costo complessivo lordo annuo;

Ritenuto di procedere all'approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa, autorizzando contestualmente il Direttore dell'Ufficio Centrale "Risorse Umane" alla sua successiva sottoscrizione;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.C. "Risorse Umane" Dott. Valerio De Nardo, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare lo Schema di Protocollo di Intesa, allegato al presente Decreto, predisposto, ai sensi del comma 7 dell'art. 23-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., dagli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Cinecittà S.p.A., della durata di tre anni e mirato a disciplinare la collaborazione tra i due enti per le finalità richiamate in premessa;
2. di dare atto che lo Schema di Protocollo di Intesa risulta composto di n. 14 articoli;
3. di dare dato atto, altresì, che, in ragione delle modalità di attuazione, gli oneri finanziari che derivano dall'intesa saranno a completo carico di Cinecittà S.p.A., che anticiperà alla Città Metropolitana di Roma Capitale, con cadenza semestrale per ogni anno della durata della presente convenzione, il costo complessivo lordo annuo;
4. di autorizzare il Direttore dell'Ufficio Centrale "Risorse Umane" alla sottoscrizione di tale Protocollo di Intesa tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Cinecittà S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
ROBERTO GUALTIERI

Schema di protocollo di intesa per l'assegnazione temporanea di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., alla Società per azioni Cinecittà.

TRA

La Città Metropolitana di Roma Capitale, codice fiscale 80034390585, con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

E

Cinecittà S.p.A, C.F. e P.IVA 11638811007, con sede legale in Roma, Via Tuscolana n. 1055, cap. 00173, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede sociale;

premesse e considerato che:

a) La Città Metropolitana di Roma Capitale favorisce lo sviluppo culturale della comunità locale, riconoscendo l'intimo legame tra sviluppo economico e sociale, promuove nell'ambito delle proprie finalità, ai sensi degli artt. n.ri 1 e 12 del proprio Statuto, il potenziale umano, il benessere, l'inclusione e la crescita sociale, culturale ed economica del territorio e tende alla valorizzazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali che la compongono.

La richiamata Amministrazione propone e supporta iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva con elevato grado di pervasività territoriale quali, ad esempio, la realizzazione del progetto del Parco Telematico dell'Audiovisivo denominato "Polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione" previsto come un parco tecnologico dedicato ai settori della multimedialità, dell'industria delle trasmissioni, dello spettacolo, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, un motore di sviluppo e di occupazione il cui interesse va ben al di là del territorio comunale, che conferisce un assetto diverso all'economia dell'intera area metropolitana orientandolo verso uno dei pochi settori in grado di costituire una via d'uscita alla crisi economica e produttiva di questi anni;

b) Cinecittà è una società per azioni costituita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011, nonché ai sensi dell'art. 1 commi 585-588 L. 178/2020 e art. 7 comma 4 del D.L. 183/2020, convertito in L. 21/2021. Nell'oggetto sociale di siffatta Azienda è, altresì, incluso lo sviluppo dell'attività e dell'industria cinematografica, degli audiovisivi e più in generale la comunicazione e formazione professionale al fine di promuovere lo sviluppo in ambito nazionale ed internazionale di forme di espressione artistica e culturale, di rilevante interesse per la collettività; rientra, inoltre, nell'oggetto sociale, la conservazione, l'adeguamento tecnologico, il restauro e la valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico, quale espressione artistica e culturale di interesse per il nostro Paese;

c) Cinecittà è una società a partecipazione pubblica, avente come Socio Unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui diritti sono esercitati dal Ministero della Cultura;

d) l'articolo 14, comma 9, del D.L. 98/2011 prevede l'emanazione, annualmente, di un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici di (già Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., ora divenuto) Cinecittà S.p.A.;



e) l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura del 02.4.2021 concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, individua in particolare – nell'ambito del PNRR – tra le azioni strategiche il potenziamento degli studi di Cinecittà, lo sviluppo infrastrutturale del Centro sperimentale di cinematografia, nonché l'incremento di risorse del Fondo per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo disposto dalla legge di bilancio 2021 (con aumento delle risorse da minimo 400 milioni di euro annui a 640 milioni di euro annui), con conseguente ampliamento delle linee di intervento di Cinecittà, ed un prevedibile incremento del fabbisogno di personale, anche in via temporanea, per far fronte a siffatte accresciute esigenze aziendali;

f) tutte le richiamate attività di Cinecittà rivestono un precipuo interesse pubblico, coincidente con le finalità proprie della Città Metropolitana di Roma Capitale, già individuate nei precedenti punti, di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, anche con specifico riferimento all'industria cinematografica e audiovisiva;

g) l'interesse comune di Cinecittà e della Città Metropolitana di Roma Capitale di prevedere modalità per accrescere lo scambio di informazioni, esperienze e collaborazione in ambito artistico e culturale, così da costruire un nuovo modello di collaborazione istituzionale, tra soggetti aventi l'obiettivo di assicurare, in ambiti operativi diversi, ma integrabili tra di loro, dei servizi indispensabili per la valorizzazione artistica e culturale della Comunità;

h) ai fini del perseguimento del congiunto e convergente fine istituzionale e funzionale, si ritiene utile implementare un progetto che preveda l'inserimento all'interno dell'organizzazione di Cinecittà di personale di significativa esperienza nella gestione ed organizzazione dei processi, delle attività e dei servizi anche in riferimento allo specifico ambito artistico e culturale al fine anche dell'acquisizione da parte del medesimo personale di ulteriori qualificazioni e specializzazioni da utilizzare in seguito nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza;

i) al fine precipuo di contribuire all'avviamento e all'implementazione delle attività e dei servizi istituzionali e di interesse pubblico di Cinecittà, anche alla luce delle straordinarie ed accresciute esigenze conseguenti alle linee di intervento di cui al PNRR, ed in considerazione degli obiettivi e finalità che lo Statuto impone alla Città Metropolitana di Roma Capitale, di cui alla lettera a) del presente protocollo, con nota a mezzo PEC del 15.03.2022 n. 267/22, a firma del Dott. Maurizio Venafro, è stata trasmessa da Cinecittà alla Città Metropolitana di Roma Capitale la richiesta di assegnazione temporanea di personale, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., con correlata richiesta di completamento dei successivi adempimenti di legge e quindi di sottoscrizione di un Protocollo d'intesa;

l) l'art. 23-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., prevede, al comma 7, che: *“sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per i singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”*;

m) acquisito il consenso da parte del/della dipendente alla assegnazione temporanea presso Cinecittà per svolgere l'attività lavorativa nell'ambito del sopra richiamato progetto;

n) acquisito, altresì, il nulla osta del responsabile di struttura del/della citato/a dipendente della Città Metropolitana di Roma Capitale;

si stabilisce e si stipula quanto segue:

art. 1
(Oggetto)

Il presente protocollo ha per oggetto l'assegnazione temporanea dalla Città Metropolitana di Roma Capitale a Cinecittà S.p.A. come meglio indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n.165/01 e ss.mm.ii., del/della dipendente della Città Metropolitana di Roma Capitale, (di seguito denominato/a dipendente) al fine di perseguire gli obiettivi ed i progetti enucleati nelle lettere e), f), g), h), i), che qui si intendono integralmente richiamati e che costituiscono parte integrante del presente protocollo. La prestazione lavorativa sarà svolta all'interno degli Uffici della Società siti in Via Tuscolana n. 1055 in Roma, od in altra sede aziendale eventualmente individuata, anche successivamente dalla Società. Il/La citato/a dipendente sarà posto/a funzionalmente alle dipendenze della Società, sulla base di quanto stabilito dall'Amministratore Delegato, e con le mansioni dallo stesso individuate con proprio atto. Per l'espletamento delle sopramenzionate mansioni lavorative le citate figure professionali si avvarranno dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dalla stessa Società.

art. 2
(Tempi di lavoro)

Il/La dipendente in posizione di assegnazione temporanea osserva l'orario di lavoro definito dal proprio C.C.N.L., con eventuale adeguamento ai moduli orari lavorativi previsti dal vigente C.C.D.I. Cinecittà S.p.A. si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla presa di servizio, e sarà altresì delegata alla rilevazione delle presenze/assenze ed a giustificare, autorizzare e monitorare eventuali ferie, malattie, permessi brevi ecc.

art.3
(Titolarietà del rapporto di lavoro e rapporti finanziari tra gli Enti)

La Città Metropolitana di Roma Capitale mantiene per tutto il periodo di assegnazione temporanea la titolarità del rapporto di lavoro del personale assegnato, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale in godimento.

Il servizio prestato dal/dalla dipendente durante il periodo di assegnazione temporanea costituisce, ai sensi del comma 8 dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., titolo valutabile ai fini della progressione di carriera all'interno della Città Metropolitana di Roma Capitale. A tal fine, entro il 10 gennaio di ciascun anno, la Società trasmette alla Città Metropolitana di Roma Capitale, con riferimento all'anno precedente, una valutazione per il/la dipendente espressa in centesimi. In caso di cessazione dell'assegnazione temporanea non coincidente con il termine dell'anno, la società trasmette, entro 15 giorni, una relazione sull'attività svolta dal/dalla dipendente durante il periodo ed una proposta di valutazione. Resta inteso che la valutazione è svolta, per il periodo di assegnazione, ai soli fini curriculari e che al/alla dipendente assegnato/a non si applica il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Città Metropolitana di Roma Capitale, né la correlata corresponsione della primalità.

Restano in capo all'amministrazione pubblica competente altresì la gestione degli istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro, quali congedi parentali, congedi straordinari, part-time, autorizzazione al diritto allo studio ecc.

Gli oneri economici che compongono la retribuzione del/della dipendente in assegnazione temporanea saranno ripartiti come di seguito indicato.

La Società anticipa alla Città Metropolitana di Roma Capitale, con cadenza semestrale per ogni anno della durata della presente convenzione, il costo complessivo lordo annuo, comprensivo dei relativi oneri riflessi ed Irap, riguardante il trattamento economico fondamentale in applicazione del C.C.N.L. Funzioni locali vigente e il trattamento accessorio di cui all'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. da corrispondere al personale in convenzione sulla base di quanto sarà disposto dalla Società e comunicato alla Città Metropolitana di Roma Capitale tramite pec.

La Città Metropolitana di Roma Capitale erogherà direttamente con emissione di cedolino stipendiale, il trattamento economico fondamentale da C.C.N.L. Funzioni locali e il trattamento accessorio secondo quanto disposto e comunicato dalla Società, effettuando i relativi versamenti dei contributi e gli adempimenti fiscali propri del sostituto d'imposta.

art.4 (Ferie e malattie)

Le ferie e gli altri congedi giornalieri sono concessi direttamente ed autonomamente dalla Società, previa verifica del possesso dei requisiti per la loro fruizione.

A tale scopo, a seguito della presa di servizio, la Città Metropolitana di Roma Capitale provvederà a comunicare alla Società i giorni di ferie e le festività soppresse maturate e non ancora utilizzate, oltre ad altri istituti contrattuali in dote al/alla dipendente: permessi retribuiti, recuperi, etc.

In caso di malattia, il/la dipendente effettuerà le relative comunicazioni alla Società, all'uopo delegata alla gestione dei relativi istituti.

art.5 (Permessi e trasferte)

La Società si farà carico di tutti gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei giustificativi di assenza a qualsiasi titolo nonché degli adempimenti connessi alla gestione delle trasferte e degli eventuali rimborsi.

art.6 (Infortunio e malattia professionale)

In attuazione di quanto disposto con Circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che richiama i principi già espressi nella Circolare n. 58/1994 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il premio - in caso di infortunio e malattia professionale - rimane a carico del datore di lavoro assegnante, ma viene calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al soggetto da cui il/la lavoratore/trice dipende funzionalmente. Il/La dipendente è tenuto/a a comunicare l'infortunio occorsogli o a denunciare la malattia professionale alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alla quale dovrà essere trasmessa anche la relativa certificazione medica, secondo le modalità previste per tutti i dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Nel caso in cui il/la dipendente trasmetta la denuncia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente alla Società, quest'ultima dovrà trasmettere formalmente alla Città Metropolitana di Roma Capitale la documentazione relativa all'evento occorso al/alla lavoratore/trice.

art.7

(Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

La Società si farà carico di tutti gli adempimenti in materia di prevenzione e protezione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con riferimento alla situazione di emergenza sanitaria per la diffusione del contagio da Covid-19, la Società si farà carico, nei confronti del/della dipendente assegnato/a, di tutti gli adempimenti relativi al rispetto del Protocollo di sicurezza vigente nelle sedi di lavoro.

art.8

(Responsabilità disciplinare)

La Società, in presenza di fatti per i quali è previsto l'avvio di un procedimento disciplinare, ai sensi del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018 e del Codice di Comportamento adottato dall'amministrazione, segnala il fatto formalmente alla Città Metropolitana di Roma Capitale, trasmettendo gli eventuali atti istruttori tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla ricezione della notizia del fatto punibile, dandone contestuale comunicazione agli interessati ai sensi delle norme vigenti.

art.9

(Durata)

Il presente protocollo ha la durata di tre anni dalla data concordata: ed è rinnovabile.
L'assegnazione temporanea e gli altri effetti di cui al presente protocollo avranno efficacia a seguito dell'emanazione del provvedimento della Direzione competente in materia di personale, acquisiti i necessari nulla osta e autorizzazioni.

art.10

(Risoluzione)

Il protocollo sarà risolto nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro del/della lavoratore/trice assegnato/a con la Città Metropolitana di Roma Capitale;
- per scadenza del termine fissato nel protocollo;
- per risoluzione consensuale del protocollo ad opera delle parti del presente protocollo;
- per recesso unilaterale ad opera di una delle parti, ovvero su richiesta dello/a stesso/a lavoratore/trice; in tale ultimo caso gli effetti cesseranno solo con riferimento al/alla lavoratore/trice, fermi restando tutti gli altri effetti ed efficacia del protocollo.

La risoluzione/recesso/rinuncia dal presente protocollo sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso -a mezzo PEC o A/R di almeno 60 giorni solari- fatte salve le diverse ipotesi previste dalla Legge o dai contratti collettivi.

art. 11

(Obbligo di riservatezza)

Il/La dipendente assegnato/a ha l'obbligo del riserbo professionale su tutti i dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa di cui è a conoscenza e in possesso per il ruolo e le mansioni svolte in Città Metropolitana di Roma Capitale come pure in relazione alle informazioni di cui potrà venire a conoscenza in relazione alle attività svolte presso la Società.

Art. 12
(Trattamento dei dati personali)

Il/La dipendente assegnato/a è tenuto/a, nel caso in cui sia incaricato/a del trattamento di dati personali, al rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità definiti dalla normativa vigente in tema di privacy, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016 (noto come GDPR).

Art. 13
(Protezione dei dati personali e Sicurezza delle informazioni)

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della comunicazione e del conseguente trattamento di dati personali che dovessero rendersi necessari nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, le stesse opereranno quali autonomi Titolari (art. 4, n. 7 del Regolamento UE 2016/679), in quanto pienamente autonomi nella definizione delle finalità e dei mezzi di trattamento.

La citata comunicazione tra le parti e i successivi trattamenti di dati personali ed eventualmente particolari (artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679) previsti dal presente accordo trovano la propria base giuridica nel perseguimento dei compiti svolti nel pubblico interesse e connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui sono investite le parti, per quanto di reciproca competenza, come analiticamente dettagliati in premessa, anche ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 139/2021.

Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Protocollo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi.

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo dovranno essere considerati "informazioni riservate".

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo. Ciascuna delle parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui si dispone in virtù del presente Protocollo. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli - per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

Infine, nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Art. 14
(registrazione)

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso di uso. Al ricorrere di tali circostanze, le relative spese di registrazione e bollo ed i relativi oneri accessori saranno a carico della parte che vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.



Città metropolitana
di Roma Capitale

CINECITTÀ

Data della firma digitale

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale

Per Cinecittà S.p.A.